MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente l'approvazione del preventivo e del progetto di dettaglio e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni nella zona dei ronchi di Daro e Artore, Comune di Bellinzona

(del 7 giugno 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il progetto di massima del raggruppamento dei terreni della zona vignata di Daro-Artore, nel Comune di Bellinzona, vi è già stato sottoposto nel gennaio 1956 con nostro messaggio n. 599.

La Commissione della Gestione esaminava in luogo il progetto il primo febbraio 1956. Essa rilevava che lo Stato ha dotato di strade le selve situate sulla montagna bellinzonese mentre nella bella zona vignata di Daro - Artore le vie di comunicazione sono tuttora quelle che esistevano 5 secoli or sono, ridotte cioè a semplici e ripide mulattiere che costringono gli agricoltori ad un'improba fatica.

Osservava pertanto, la vostra Commissione, che sarebbe stato un controsenso non completare l'opera stradale dotando di accesso carreggiabile le belle vigne onde van fieri i viticoltori della collina bellinzonese; vigne che sono fra le migliori fornitrici della Cantina sociale di Giubiasco ed il cui reddito è almeno dieci volte superiore di quello dei boschi soprastanti. L'opera si imponeva, qui come altrove, anche nell'ambito dell'azione per la ricostituzione del vigneto ticinese. La Commissione della Gestione consigliava da ultimo il Consorzio, vista l'esigua larghezza delle strade, di esaminare la possibilità di futuri allargamenti.

Preso atto del rapporto favorevole della Commissione, il 3 aprile 1956 codesto Gran Consiglio approvava il progetto e il preventivo di massima ed autorizzava il Consorzio, non appena costituito, a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio. Il Consorzio veniva costituito con decreto 18 maggio 1956 del Consiglio di Stato e la Delegazione provvedeva subito a far studiare in dettaglio le opere previste.

Il progetto di dettaglio che vi sottoponiamo, è stato approvato dagli organi tecnici del Cantone e della Confederazione, dopo di esser stato riveduto dal progettista secondo le conclusioni della visita fatta in luogo il 17 ottobre 1956.

Come ognuno potrà constatare, la rete stradale è stata ridotta allo stretto necessario allo scopo di contenere la spesa entro un limite sopportabile. A parte la strada principale che sale a Marmafé e che servirà anche a scaricare il legname dei boschi (largh. metri 3.20) e due tronchi di m. 2.70 di larghezza, ci si è accontentati per il resto di semplici stradette jeep larghe metri 2.50. Malgrado ciò, data la forte pendenza del terreno che rende necessaria la costruzione di molti muri, il preventivo segna una spesa di Fr. 6.100,— per ettaro (61 cent. al mq.). Questo importo non è eccesivo trattandosi di zona vignata. Ricordiamo che a Gordola il costo del raggruppamento è di 88 cent. al mq.

Dobbiamo segnalare che con lo studio del progetto di dettaglio è stata ripresa in esame la domanda già presentata in sede di progetto di massima ed in un primo tempo scartata, di variare il tracciato della strada n. 2, la così detta mediana, per farla partire dal risvolto alla casa Beltraminelli anzichè dalla strada n. 1. Gli studi sul terreno ed i confronti della spesa hanno permesso di constatare che la variante non era più costosa, per cui essa è stata inclusa nel progetto.

Il primo tratto di strada, già esistente, dovrà venir sistemato per ridurne la pendenza.

I principali dati del progetto si riassumono come segue:

Rete stradale:

strada principale n. 1 da Daro a Pian Marmafé	
largh. m. 3.20 - lungh. ml. 1660	prev. Fr. 214.955,—
strade secondarie n. 2 e n. 7, largh. m. 2.70, lunghezza m. 1205	Fr. 150.770,—
strade secondarie tipo jeep. n. 3 - 4 - 5 - 6	
largh. m. 2.50, lunghezza ml. 2370	Fr. 131.874,—
raggruppamento terreni ha. 100	Fr. 45.000,—
progetti, direzione e assistenza lavori	Fr. 33.300,—
imprevisti generali	Fr. 34.101,—
Totale preventivo	Fr. 610.000,—

In seguito al desiderio espresso dall'Ufficio federale delle bonifiche, abbiamo proceduto al pubblico appalto delle opere stradali e ciò allo scopo di ottenere dati di costo esatti prima di iniziare le pratiche di sussidiamento. Dall'appalto è risultato che il preventivo è attendibile. L'offerta per il complesso delle opere costruttive è infatti di Fr. 479.223,70 di fronte a Fr. 497.599,— del preventivo. Abbiamo pertanto un certo margine che varrà a coprire eventuali aumenti. Va senza dirlo che i lavori saranno deliberati soltanto dopo il sussidiamento federale e cantonale. Con lo studio del nuovo riparto verrà chiesto al progettista di assegnare una striscia di terreno, lungo le strade, al Consorzio, per facilitare un futuro allargamento.

Rileviamo da ultimo che la realizzazione di questo raggruppamento è sollecitata con sempre maggior insistenza dalla Delegazione consortile e dai proprietari.

Ciò premesso, Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *Celio*

Il Cons. Segr. di Stato: *Canevascini*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nella zona dei ronchi di Daro e Artore, Comune di Bellinzona

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 7 giugno 1957 n. 697 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale, nella zona dei ronchi di Daro e Artore (Comune di Bellinzona), sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 610.000,— ossia al massimo Fr. 183.000,—.

Art. 3. — Il sussidio cantonale sarà ripartito sui seguenti esercizi:

Fr. 60.000,— sull'esercizio 1957
Fr. 60.000,— sull'esercizio 1958
Fr. 63.000,— sull'esercizio 1959.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;

b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di spesa che dalla stessa sarà ammesso.